

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2420 del 1° aprile 2022

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinnanzi al Tar Liguria il Condominio di Via Gramsci n. 1 ha chiesto “l'accertamento del silenzio illegittimamente serbato dalla Soprintendenza con riferimento all'istanza di liquidazione del contributo concesso, a seguito degli atti di diffida in epigrafe indicati, e l'accertamento della fondatezza della domanda di liquidazione del contributo concesso, con ogni conseguente condanna”.

In particolare, secondo quanto dedotto in ricorso:

- il Condominio ricorrente ha presentato alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona un progetto di manutenzione straordinaria del prospetto principale dell'immobile sito in Genova, via Gramsci, n. 1, chiedendo l'ammissione al contributo ministeriale;
- il medesimo Condominio ha ottenuto l'autorizzazione ex art. 23 D. Lgs. n. 490/99 con atto n. 1300 del 2003, in cui si rilevava che le opere in progetto sembravano, allo stato attuale delle conoscenze, risultare compatibili con le esigenze di tutela monumentale dell'edificio in parola; con tale atto l'Amministrazione ha pure informato l'istante che era ammessa la richiesta di contributo economico per i lavori di restauro, da erogare in misura percentuale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio del Ministero, sui lavori effettuati e collaudati;
- con atto del 10 luglio 2003, n. 7924 la Soprintendenza ha positivamente riscontrato la richiesta di ammissione al contributo, attestando che i lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dei prospetti risultavano ammissibili ai contributi ex art. 41 T.U. per l'importo di € 195.523;
- i lavori venivano completati nel 2004, come emergente dal certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dalla Soprintendenza;
- in data 24.2.2012 è stato eseguito il collaudo amministrativo dei lavori con la liquidazione dell'importo di € 203.351,25, corrispondente al totale complessivo ammesso al finanziamento;
- soltanto nel 2017 è stato eseguito il sopralluogo funzionale al collaudo delle opere, tuttavia non seguito dal formale rilascio del certificato di collaudo;
- ripetutamente sollecitata la Soprintendenza alla definizione del procedimento, in assenza di riscontro, il Condominio ha adito la sede giudiziaria, censurando la condotta inerte dell'Amministrazione statale, attraverso l'articolazione di un unico complesso motivo di ricorso incentrato sulla “Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 c.p.a. in relazione agli artt. 31, 35 e 36 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (già artt. 35, 41 e 42 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490). Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria”.

Il Condominio istante, in particolare, ha censurato l'omessa conclusione del procedimento di liquidazione del contributo ministeriale, nonostante la Soprintendenza con l'atto n. 7294 del 2003 avesse accolto la richiesta di ammissione al contributo ritenendo che i lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dei prospetti fossero ammissibili ai contributi indicati nell'art. 41 del T.U. per l'importo di € 195.523,00 (con deprezzamento della sola voce relativa all'installazione del locale igienico per € 1.252,03).

Alla stregua della normativa di riferimento richiamata in ricorso, secondo la prospettazione attorea, l'unico atto occorrente per la liquidazione del contributo riconosciuto al Condominio sarebbe stato il certificato di collaudo, che avrebbe dovuto essere predisposto a seguito del positivo sopralluogo eseguito dall'Amministrazione e che, peraltro, all'esito di alcune comunicazioni dell'Amministrazione intervenute nel 2019, avrebbe dovuto ritenersi già predisposto.

Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla erogazione dei contributi concessi

fin dall'anno 2003: l'inerzia serbata sulla richiesta del privato avrebbe configurato una condotta illegittima e illecita censurabile in sede giurisdizionale.

Il ricorrente ha, dunque, chiesto:

- in via principale, l'accertamento dell'illegittimo silenzio serbato sull'istanza di liquidazione delle somme spettanti e l'accertamento della fondatezza sostanziale della domanda, nonché, per l'effetto, la condanna dell'Amministrazione intimata al relativo pagamento;

- in subordine, la condanna dell'Amministrazione al rilascio (formalizzazione) del certificato di collaudo, propedeutico alla liquidazione del contributo concesso.

2. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso.

3. Il Tar adito, rigettate le eccezioni di rito opposte dall'Amministrazione resistente, ha accolto il ricorso, rilevando che:

- risultava integrata la fattispecie di cui all'art. 35 d.lgs. 42/04, considerato che, da un lato, lo svolgimento dei lavori aveva richiesto la previa autorizzazione della Soprintendenza; dall'altro, con provvedimento 10 luglio 2003 n. prot. 7924 il Soprintendente aveva ammesso a contributo i lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'immobile;

- quand'anche l'amministrazione avesse inteso disattendere siccome illegittimo il provvedimento del Soprintendente 10 luglio 2003 prot. 7924, avrebbe dovuto farlo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21 – nonies l. 241/90; il che non era avvenuto nella specie, emergendo, di contro, che lo stesso Soprintendente aveva espresso parere favorevole alla concessione del contributo;

- l'amministrazione doveva, pertanto, essere condannata al pagamento della somma di € 195.523,03, pari all'ammontare del contributo ammesso con il provvedimento 10 luglio 2003 n. prot. 7924; su tale somma avrebbero dovuto essere riconosciuti anche gli interessi, da computare dalla data della conclusione del procedimento (individuata, per effetto delle sospensioni disposte dalla legge, nel 20 gennaio 2019);

il primo giudice ha, invece, rigettato la domanda di rivalutazione monetaria per difetto di prova del danno ulteriore.

4. L'Amministrazione statale, soccombente in primo grado, ha proposto appello, deducendo l'erroneità della decisione assunta dal Tar.

5. Il Condominio intimato si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e svolgendo argomentate controdeduzioni con memoria del 7 dicembre 2020.

6. La Sezione, con ordinanza n. 7136 del 14 dicembre 2020, rilevato che il Ministero aveva dichiarato in sede di appello che era in corso di liquidazione l'erogazione del contributo in conto capitale sulla base di una percentuale pari al 20% dell'importo richiesto, ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata e, in specie, la condanna al pagamento di € 195.523,03 oltre interessi legali, limitatamente alla somma eccedente rispetto al 20% dell'importo richiesto dall'appellata in sede amministrativa.

7. Il Condominio intimato ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie conclusioni con memoria del 23 novembre 2021, nonché ha chiesto il passaggio in giudicato della controversia con note di udienza del 2 dicembre 2021.

8. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 9 dicembre 2021.

9. Con un unico articolato motivo di appello l'Amministrazione statale ha dedotto la violazione "dell'art. 35 segg. T.U. 42/2004", ritenendo che il primo giudice abbia disatteso la procedura di erogazione dei contributi statali di cui agli artt. 35 e ss. D. Lgs. n. 42/04.

In particolare, secondo quanto rilevato dal Ministero, il contributo per cui è causa, riferito al restauro di un immobile con vincolo monumentale, di regola, potrebbe essere erogato fino al massimo del 50% della spesa.

Nel caso di specie, in sede di collaudo, alla stregua di quanto emergente dalla nota della Soprintendenza del 20.12.2019, sarebbe stata prevista l'erogazione del contributo in conto capitale nella misura del 20% dell'importo richiesto, percentuale usuale per gli immobili di non particolare pregio.

Tale contributo risulterebbe in corso di liquidazione.

La nota n. 7294/2003 valorizzata dal Tar, invece, non avrebbe costituito provvedimento di definizione del contributo, ma atto procedimentale di ammissione dell'intervento per il totale dei lavori da considerare ai fini della successiva definizione del contributo.

Dalla documentazione in atto risulterebbe, inoltre, che:

- il procedimento in esame sarebbe proseguito in parallelo all'introduzione del giudizio di prime cure e con la dichiarazione del 20.12.2019 cit. sarebbe stata proposta la liquidazione del contributo nella misura del 20% dell'importo ammesso a contributo;
- con nota n. 29261 del 27.12.2019 la Soprintendenza avrebbe espresso parere favorevole alla liquidazione, trasmettendo gli atti dal Segretariato Generale, competente all'approvazione del contributo.

Il Tar avrebbe, dunque, errato sia nell'aver riconosciuto natura provvedimento alla nota n. 7924/2003, sia nell'aver ritenuto necessaria una sua revoca in autotutela.

Il Tar avrebbe errato pure nella condanna dell'Amministrazione al pagamento degli interessi, non prevedendo la normativa di riferimento, in caso di contributi ministeriali in conto capitale, la corresponsione di tali accessori, foriera, inoltre, di una disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri soggetti ammessi alla pubblica contribuzione.

10. L'appello è fondato nei limiti di quanto di seguito precisato.

11. L'odierno giudizio ha ad oggetto un'asserita condotta inerte tenuta dalla Soprintendenza appellante in ordine al pagamento di un contributo ministeriale, in ipotesi spettante in capo al ricorrente di primo grado ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 490/99 (oggi, art. 35 D. Lgs. n. 42/04).

In specie, risulta controversa la sussistenza di una pretesa alla corresponsione del contributo in contestazione per l'importo di € 195.523,03.

Secondo quanto statuito dal Tar, tale pretesa dovrebbe ritenersi fondata, in quanto originata da un provvedimento (n. 7924 del 2003) non ritirato in autotutela dall'Amministrazione precedente.

12. Al fine di statuire sulle censure impugnatorie, occorre, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento; all'esito, potrà verificarsi se l'atto amministrativo n. 7924 del 2003 avesse natura provvedimento e, in caso affermativo, se fosse idoneo a costituire in capo all'odierna parte appellata, una volta regolarmente eseguiti i lavori in parola, una pretesa al pagamento, a titolo di contributo ministeriale, dell'importo di € 195.523,03.

13. Tenuto conto che la situazione giuridica soggettiva azionata in prime cure sarebbe originata da un atto del 2003, in applicazione del principio del tempus regit actum, al fine di verificare l'effettiva portata precettiva di tale determinazione e gli effetti alla stessa riconducibili, occorre avere riguardo alla disciplina vigente al momento della sua adozione, come recata dal D. Lgs. n. 490/99.

13.1 In particolare, risulta che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 490/99, "1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.

2. Con l'approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge";

- ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 490/99, "1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.

2. Per gli interventi disposti a norma dell'articolo 37 l'onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico";

- ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 490/99, "1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario [...]

3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici".

La disciplina in esame risulta, peraltro, analoga a quella attualmente vigente, in forza della quale:

- il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi de quibus, "per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare" (art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 42/04);

- per la determinazione della percentuale del contributo in parola "si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali" (art. 35, comma 3, D. Lgs. n. 42/04);

- "Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario" (art. 36 D. Lgs. n. 42/04).

13.2 Alla stregua delle disposizioni richiamate, l'erogazione del contributo statale per cui è causa è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, connotata da fasi procedurali autonome, suscettibili di concludersi con l'adozione di atti provvedimenti distinti, costitutivi in capo al destinatario di una situazione giuridica soggettiva attiva di differente consistenza.

In particolare, l'Amministrazione, su istanza di parte, dapprima, è tenuta a verificare l'integrazione dei presupposti per ammettere la parte istante al finanziamento pubblico, ingenerando nella stessa un affidamento sulla presenza dei requisiti di ammissibilità alla pubblica contribuzione e un'aspettativa qualificata al conseguimento del contributo pubblico in caso di regolare esecuzione dei lavori di restauro; all'esito, è chiamata ad adottare il provvedimento concessorio, costitutivo del diritto soggettivo al pagamento della pubblica erogazione.

Risulta, dunque, possibile distinguere un primo atto, di ammissione alla pubblica contribuzione, preventivo rispetto all'esecuzione dei lavori, da assumere sulla base del progetto di restauro all'uopo presentato dall'istante e approvato dalla competente Soprintendenza, e un secondo atto, di concessione del contributo, da adottare all'esito dei lavori, previa verifica della loro regolare esecuzione, implicante, altresì, un controllo contabile circa l'effettivo sostenimento delle spese ammesse a finanziamento.

Avendo riguardo all'atto di ammissione alla contribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 35 D. Lgs. n. 490/99, l'organo procedente è chiamato a determinare l'importo delle spese ammissibili alla contribuzione e, dunque, delle spese ritenute congrue per le attività esecutive necessarie per il restauro del bene culturale; la percentuale di contribuzione statale, invece, risulta(va) regolata dall'art. 42 D. Lgs. n. 490/99 in relazione alla distinta attività di concessione del contributo, da svolgere "a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario".

In definitiva, a fronte di un'istanza concessoria, l'Amministrazione:

- in sede di approvazione del progetto di restauro, avrebbe dovuto determinare la sussistenza delle condizioni per ammettere a contribuzione statale la spesa preventivata in relazione all'intervento

progettato, valutandone la congruità in relazione ai lavori ritenuti effettivamente necessari per la tutela del bene culturale;

- una volta terminati i lavori, collaudati positivamente gli stessi e quantificata la spesa effettivamente sostenuta dall'esecutore, l'Amministrazione avrebbe dovuto determinare l'importo del contributo concedibile, definendo l'aliquota contributiva (e, dunque, la percentuale di contribuzione pubblica) da applicare alla spesa rendicontata dall'istante (nei limiti di quella in origine ammessa a contribuzione), ai fini della liquidazione del contributo finale, da corrispondere in favore della parte istante.

14. Alla stregua di tali considerazioni è possibile soffermarsi sul caso di specie, verificando se l'atto n. 7924 del 2003 configurasse un provvedimento amministrativo e, in caso affermativo, se lo stesso costituisse in capo al destinatario una pretesa al pagamento di un contributo statale nella misura pari ad € 195.523,03.

14.1 Secondo quanto emergente dal doc. 2 della produzione attorea di primo grado, con atto n. 7924 del 2003 la Soprintendenza odierna appellata - dopo avere autorizzato con atto n. 1300/03 i lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'immobile in parola e avere informato l'istante (con il medesimo atto) che risultava ammessa la richiesta di contributo economico ministeriale - ha attestato che "i lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dei prospetti (autorizzazione n. 1300 del 27/03/03) sono ammissibili ai contributi indicati nell'art. 41 del T.U. per l'importo di € 195.523,03 (dal totale è stata depennata la voce installazione di locale igienico € 1.252,03). In attesa dell'emanazione del Regolamento di applicazione del citato T.U. si informa che, ai sensi dell'art. 35, è ammessa la richiesta di contributo economico ministeriale per i soli lavori di restauro, come definiti dall'art. 34 del T.U. approvati ed eseguiti a regola d'arte, secondo il disposto degli artt. 41 e 42 cl. Sono escluse pertanto le opere finalizzate al riuso e all'adeguamento funzionale".

14.2 Tenuto conto del dato letterale e della normativa di riferimento, tale atto, sebbene connotato da una natura provvedimentoale, non può ritenersi idoneo a concedere e quantificare il contributo ministeriale spettante all'odierno appellato.

14.3 In particolare, avuto riguardo al tenore letterale della nota in esame, l'importo di € 195.523,03 cit. non è riferito al contributo concedibile all'istante, ma alla spesa preventivata per i lavori da eseguire, ritenuta ammissibile a finanziamento statale.

Difatti, la Soprintendenza, con l'atto n. 7924/03 non ha concesso un contributo di € 195.523,03, ma si è limitata ad attestare che "i lavori riguardanti la manutenzione straordinaria dei prospetti" fossero "ammissibili ai contributi indicati nell'art. 41 del T.U. per l'importo di € 195.523,03", con la conseguenza che detto importo non riguardava il contributo ministeriale (ancora da concedere e quantificare), ma soltanto i lavori ammissibili a contribuzione e, dunque, la spesa da sostenere per la loro esecuzione, da prendere in esame per quantificare successivamente, in applicazione della percentuale contributiva ancora da definire, l'elargizione economica dovuta in conto capitale in favore dell'istante.

Il che è confermato dalla previsione, recata nella medesima nota, riferita all'ammissione della richiesta di contributo economico "per i soli lavori di restauro, come definiti dall'art. 34 del T.U. approvati ed eseguiti a regola d'arte, secondo il disposto degli artt. 41 e 42 cl"; a dimostrazione di come, ai fini dell'accoglimento definitivo dell'istanza, fosse necessaria l'esecuzione a regola d'arte dei relativi lavori, costituente una circostanza ancora non realizzata alla data del 10 luglio 2003 (di adozione dell'atto amministrativo in esame).

14.4 La necessità di riferire l'importo di € 195.523,03, anziché al contributo (ancora non concesso), ai lavori ammessi a contributo e, dunque, alla spesa ammissibile a finanziamento statale (salva

rimanendo la necessità di definire successivamente la misura del concorso statale in relazione alla spesa sostenuta, rendicontabile nei limiti di quella già reputata ammissibile) discende, come osservato, anche dal quadro normativo al tempo vigente, che rimetteva ad un momento successivo, all'esito del collaudo e in sede di adozione del provvedimento concessorio, la definizione dell'aliquota contributiva da applicare per la liquidazione del contributo economico, espressiva della misura del concorso statale alla spesa rendicontata.

14.5 Alla luce di tali rilievi, il Tar ha riconosciuto correttamente valenza provvedimentale alla nota n. 7924/03, trattandosi di un provvedimento con cui l'Amministrazione, nella spendita di un pubblico potere, ha ammesso al finanziamento pubblico una spesa privata, all'uopo quantificata, in tale modo manifestando una volontà dispositiva, produttiva di effetti costitutivi di un rapporto amministrativo con la parte privata, ammessa alla pubblica contribuzione.

Detto provvedimento, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non ha concesso il contributo statale per € 195.523,03, limitandosi ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della spesa preventivata in relazione ai lavori ancora da eseguire.

Per effetto della nota n. 7924/03, pertanto, la parte istante, se ha maturato un affidamento legittimo in ordine alla sussistenza dei requisiti originari di ammissibilità alla pubblica contribuzione della spesa preventivata in progetto, non ha acquisito nel proprio patrimonio giuridico il diritto al contributo economico, occorrendo a tali fini l'adozione del relativo provvedimento concessorio, subordinato alla verifica della regolare esecuzione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese nei limiti di quelli preventivate e ammesse a finanziamento.

14.6 Tale ricostruzione della fattispecie, peraltro, è coerente con la stessa azione giudiziaria proposta in primo grado, volta a censurare un silenzio inadempimento dell'Amministrazione, implicante, per propria natura, la mancata conclusione di un procedimento amministrativo (nella specie, concessorio).

14.6.1 Affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 L. n. 241 del 1990, 31 c.p.a. e 117 c.p.a., occorre infatti che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l'Amministrazione procedente una condotta inerte. Ogniquale volta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'Amministrazione, in particolare, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990, pure in caso di "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ... della domanda", impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte.

Il silenzio inadempimento non può, invece, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un'utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell'intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente.

In particolare, l'azione avverso il silenzio "presuppone la sussistenza di posizioni di interesse legittimo (da tutelare dall'inerzia dell'amministrazione) e non già di diritto soggettivo. Tantomeno il procedimento avverso il silenzio può essere attivato per ottenere la tutela di diritti di credito nei confronti della Pubblica Amministrazione" (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 marzo 2018, n. 1904). In definitiva, l'azione avverso il silenzio assume una natura giuridica mista, tendendo ad ottenere sia l'accertamento dell'obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina

di riferimento, sia la condanna della stessa Amministrazione inadempiente all'adozione di un provvedimento esplicito (con possibilità, altresì, di formulare in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza del bene della vita agognato dal ricorrente, qualora si controverta in tema di azione vincolata ed emerga la fondatezza sostanziale della pretesa azionata in giudizio).

Qualora le contestazioni del ricorrente non si riferiscano al mancato esercizio di un pubblico potere, ma a comportamenti inerti dell'Amministrazione, ostativi alla realizzazione di un interesse qualificato e differenziato direttamente riconosciuto direttamente dal dato positivo, senza la necessaria intermediazione amministrativa, l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. non può, invece, essere esercitata, non potendosi accertare l'inottemperanza ad un obbligo (di conclusione del procedimento) inesistente, né potendosi disporre la condanna ad un facere provvedimentale, non rientrante tra le attribuzioni dell'Amministrazione intimata.

14.6.2 Alla luce di tali rilievi, si osserva che, se il contributo per cui è causa fosse stato riconosciuto già nel 2003 e se la sua corresponsione fosse stata soltanto subordinata a circostanze future (date dall'esecuzione e dal collaudo dei lavori), oggetto di mera verifica in sede esecutiva (al pari di quanto avviene nell'esecuzione contrattuale, pure sottoposta a procedimenti di verifica e collaudo amministrativo), non sarebbe emerso in capo all'Amministrazione alcun obbligo di provvedere, bensì sarebbe residua una mera attività (anziché provvedimentale) giuridica in senso stretto, di pagamento di una somma di denaro già concessa in via amministrativa con la nota n. 7924/03.

L'omesso pagamento di una somma già concessa da un titolo provvedimentale (costituente proprio l'oggetto della condanna impartita con la sentenza appellata, attraverso cui il Tar ha condannato l'Amministrazione, anziché all'adozione di un provvedimento, "al pagamento della somma di € 195523,03 oltre ad interessi legali dal 20 gennaio 2019 al saldo"), come osservato, non avrebbe potuto essere censurata con il rimedio delineato dall'art. 117 c.p.a., non facendosi questione di omessa spendita di pubbliche potestà, bensì soltanto di un inadempimento rispetto ad un'obbligazione pecuniaria già sorta in capo all'Amministrazione.

14.7 Si conferma, dunque, che il diritto al contributo non poteva ritenersi sorto in capo al ricorrente di prime cure, occorrendo a tali fini l'adozione del provvedimento concessorio (ancora non assunto dall'Amministrazione) con cui determinare l'aliquota contributiva e, dunque, il contributo ministeriale eventualmente spettante all'istante (liquidabile applicando l'aliquota contributiva all'uopo definita alle spese rendicontate sottoposte a verifica).

15. Alla luce di tali rilievi l'appello ministeriale può essere accolto solo in parte.

Difatti:

- da un lato, come fondatamente censurato in appello, l'Amministrazione non può essere condannata al pagamento di € 195.523,03, mancando, allo stato, un provvedimento avente ad oggetto la concessione del contributo ministeriale per cui è causa, ancora da determinare nell'an e nel quantum;

- dall'altro, non potrebbe provvedersi al rigetto integrale del ricorso di primo grado, come pure richiesto dal Ministero, avendo il Condominio correttamente dedotto in primo grado una fattispecie di silenzio inadempimento, per non avere l'Amministrazione intimata concluso il procedimento di concessione del contributo con il collaudo dei lavori, la determinazione della percentuale della contribuzione statale e la quantificazione della somma da corrispondere a titolo contributivo.

Tenuto conto che, allo stato, il Ministero si è limitato a richiamare una nota della Soprintendenza di Genova n. 29261 del 2019, che tuttavia reca una mera proposta di erogazione del contributo e, dunque, non prova la conclusione del procedimento preordinato alla concessione del contributo ministeriale, deve ritenersi perdurante l'inerzia amministrativa, con conseguente fondatezza del ricorso di primo grado, nella parte in cui, in via subordinata, è stata chiesta la condanna

dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento concessorio.

Tenuto conto che la determinazione della percentuale di contributo implica la spendita di attività discrezionale (basti considerare la misura della contribuzione, discrezionalmente determinabile dall'organo procedente), non è invece possibile nella presente sede accertare anche la fondatezza della pretesa sostanziale azionata in prime cure e, dunque, il quantum debeatur a titolo contributivo.

Come precisato dalla Sezione, infatti, "Nel giudizio avverso il silenzio, disciplinato dall'art. 31 cod. proc. Amm, non è consentito al giudice amministrativo, in presenza di attività discrezionale, valutare la fondatezza della pretesa azionata, perché ciò implicherebbe una non consentita ingerenza in spazi valutativi riservati all'amministrazione, con violazione del divieto di sindacare poteri non ancora esercitati. Tale giudizio sulla fondatezza della pretesa è possibile soltanto in presenza di attività vincolata" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1756).

Il vincolo suscettibile di essere imposto con la presente decisione è, pertanto, esclusivamente quello di adottare una determinazione espressa, a conclusione del procedimento concessorio.

16. Pertanto, deve ordinarsi all'Amministrazione di concludere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, il procedimento concessorio, determinando (al ricorrere dei relativi presupposti) la percentuale di contribuzione statale che, applicata alla base imponibile (data dalla spesa rendicontata dei lavori eseguiti a regola d'arte, nei limiti di quella ritenuta ammissibile a finanziamento), possa dare luogo alla determinazione del contributo ministeriale, da corrispondere alla parte privata.

La particolarità della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie nei predetti limiti il ricorso di primo grado, ordinando all'Amministrazione odierna appellante di concludere il procedimento concessorio per cui è causa entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.